



La vexata quaestio della deducibilità dei compensi agli amministratori: commento alla sentenza della Cassazione n.28595/2008

Premessa

La [sentenza n.28595](#) in commento aggiunge un altro capitolo alla *vexata quaestio* della deducibilità dei compensi degli amministratori di ammontare sproporzionato rispetto alle dimensioni, e ai parametri economico-finanziari della società.

In punto di fatto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale aveva riconosciuto la deducibilità dei compensi assegnati agli amministratori sul presupposto che tali costi non possono essere oggetto di un giudizio di congruità e ragionevolezza.

I motivi del rigetto del ricorso sono riconducibili, secondo quanto previsto nella sentenza in commento, al divieto, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di poter effettuare, allo stato attuale della legislazione, sindacati di controllo circa la congruità dei compensi riconosciuti agli amministratori, atteso che l'art.62 (ora art.95) del DPR n.917/86 non prevede, contrariamente al passato, un parametro da utilizzare nella valutazione della entità dei compensi. A tal fine la Suprema Corte rinviava espressamente a quanto in precedenza affermato con le sentenze 5 maggio 2002, n.6599 e 31 ottobre 2005, n.21155.

La possibilità degli organi amministrativi di sindacare l'importo dei compensi attribuiti agli amministratori ha suscitato, nel tempo, contrastate posizioni da parte delle dottrina e della giurisprudenza.

Di seguito verrà analizzata la problematica in oggetto anche alla luce dei diversi orientamenti assunti nel tempo dalla Corte di Cassazione.

Normativa attuale in merito alla deducibilità dei compensi degli amministratori

La deducibilità di un componente negativo, ai fini reddituali, è subordinata al rispetto delle regole specifiche dettate per tale componente e ai principi generali che governano il reddito d'impresa.

In particolare, per quanto riguarda i compensi degli amministratori, l'art.95, co.5, del Tuir, dispone che:

tali compensi sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti, mentre quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati a conto economico.

Inoltre, l'art.109, co.5, del Tuir, stabilisce che:

le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Dall'esame dell'attuale normativa, non sembrerebbero esservi limitazioni o preclusioni di sorta alla deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori, ad eccezione della norma antielusiva che prevede la deducibilità dei compensi solo nell'esercizio in cui sono

corrisposti. Di diverso avviso è l'Amministrazione finanziaria, la quale ritiene che i compensi agli amministratori, ritenuti eccessivi, possano essere contestati, come vedremo di seguito, in virtù della "non inerenza" con l'esercizio dell'impresa.

Posizione dell'Amministrazione finanziaria

La posizione dell'Amministrazione Finanziaria non è esplicitata da una particolare pronuncia ministeriale, ma è ricavabile dalle sentenze che si sono via via succedute sull'argomento³⁷.

In particolare, gli uffici sostengono che rientri nei loro poteri la possibilità di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni, procedendo alla loro rettifica, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio di impresa. Essi possono, di conseguenza, negare la deducibilità di parte del costo sproporzionato ai ricavi e all'oggetto dell'impresa. Secondo l'Amministrazione finanziaria, i compensi assegnati agli amministratori, in misura abnorme rispetto ai ricavi prodotti, sono da considerarsi indeducibili in quanto "non inerenti" con l'esercizio dell'impresa³⁸. In particolare, il principio di inerenza deve essere interpretato non solo da un punto di vista qualitativo ma anche da un punto di vista "quantitativo", poiché l'art.109, co.5, del Tuir, prevede che la deducibilità dei costi è ammessa non solo "se" ma anche "nella misura in cui" questi si riferiscano ad attività d'impresa.

Oltre a ricorrere al principio di inerenza, l'Amministrazione si affida ad altre metodologie di accertamento per sindacare i compensi erogati, in misura sproporzionata, agli amministratori:

1. Interposizione fittizia	È prevista dall'art.37, co.3, del DPR n.600/73, il quale stabilisce che, in sede di rettifica o di accertamento, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona. In tale ottica l'amministratore percipiente i compensi ritenuti non congrui, potrebbe essere considerato un soggetto interposto.
2. Accertamento analitico-induttivo	Prevede il ricorso all'accertamento analitico-induttivo di cui all'art.39, co.1, lett. d) del DPR n.600/73. Tale disposizione prevede che i redditi delle persone fisiche, determinati in base alle scritture contabili, possano essere rettificati desumendo l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano: <ul style="list-style-type: none"> → gravi; → precise; → concordanti. Sulla base di tale metodo di accertamento, l'A.F. potrebbe disconoscere la passività relativa ai compensi abnormi attribuiti agli amministratori, sostenendo come la non congruità possa essere considerata come una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

³⁷ Si veda Cass., sent. n.12813/00; Cass., sent. n.13478/01 e Cass., sent. n.21155/05.

³⁸ Come chiarito dalla stessa A.F., il concetto di inerenza non è legato ai ricavi ma all'attività dell'impresa intesa in senso lato, come attività potenzialmente produttiva di reddito. In questa ottica è stata, ad esempio, sancita la deducibilità di costi e oneri sostenuti in proiezione futura anche se i ricavi non si realizzano nell'immediato (si veda C.M. 7 luglio 1983 n.30/9/944).

Posizione della dottrina

Il tema dei compensi abnormi agli amministratori, ed in generale la potestà dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità dei componenti negativi sostenuti dal contribuente, è stato ampiamente dibattuto, dando luogo ad opposte interpretazioni.

Autorevole dottrina³⁹, pur ammettendo in prima battuta la necessità di non interferire nelle scelte imprenditoriali, ritiene che l'inerenza non può essere immediatamente riconosciuta per quelle spese o oneri che appaiono al limite della ragionevolezza.

La stessa pone come esempio l'acquisto di apparecchiature particolarmente costose o un parrucchiere che installa rubinetti d'oro. In tali casi:

“benché il costo sia utilizzabile nell'impresa, l'inerenza non può essere automaticamente riconosciuta: per negare l'inerenza occorre però che in concreto sia addirittura configurabile, tra le esigenze aziendali e le caratteristiche della spesa, una discrepanza così manifesta ed abnorme da far ritenere oltrepassata la sfera di discrezionalità dell'imprenditore, il che dimostrerebbe che la spesa (quantunque relativa all'attività d'impresa) risponde in sostanza ad un bisogno non imprenditoriale, ma personale”.

Altra autorevole dottrina⁴⁰ sostiene, invece, che il principio dell'inerenza non può essere che di tipo qualitativo, in quanto serve a escludere le spese che non attengono alla vita dell'impresa, con la conseguenza che un limite quantitativo di una spesa inerente lo può porre solo la legge.

Posizione della Giurisprudenza

Sull'argomento, la giurisprudenza ha assunto spesso posizioni contrastanti, oscillando tra due orientamenti opposti l'uno all'altro.

Primo orientamento (Cass., sentenze n.12813/00, n.13478/01, n.20748/06)

Riconosce il potere degli uffici di determinare la congruità dei compensi degli amministratori, sulla base delle seguenti considerazioni:

- la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi è insita nei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale può, osservando le regole stabilite dal DPR n.600/73 e dal Tuir in materia di reddito d'impresa, procedere alla rettifica delle dichiarazioni, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa. Può inoltre negare, in particolare, la deducibilità di parte di un costo, ove questo superi il limite al di là del quale non possa essere ritenuta la sua inerenza ai ricavi o, quanto meno, all'oggetto dell'impresa.
- la deducibilità dei compensi degli amministratori riconosciuta dall'art.62 (ora art.95) del DPR n.917/86, non vincola gli uffici finanziari alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, e ciò a prescindere dalla validità di tali atti sotto il profilo civilistico.

Secondo orientamento (Cass., sentenze n.6599/02, n.21155/05 e la recente n.28595/08)

Del tutto antitetico al primo appena esposto, nega la sindacabilità da parte degli organi amministrativi di quanto corrisposto agli amministratori sulla base delle seguenti considerazioni:

- non sono rinvenibili nelle norme vigenti del Tuir, né in altre disposizioni eventuali riferimenti a tabelle o ad altre indicazioni vincolanti, contenenti limiti massimi di spesa, oltre i quali tali compensi non possono essere deducibili. Pertanto, secondo la Suprema Corte, si può

³⁹ R. Lupi, *“Inerenza e discrezionalità dell'imprenditore nell'organizzazione dell'impresa”* in *Il Reddito d'impresa*, Ed. Il Sole24ore, pag.91-93.

⁴⁰ E. De Mita, *Il Sole 24 ore* del 13 novembre 2001.

affermare che, nel sistema, la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma o tra le parti o nell'ambito dell'ente sul punto, senza che all'Amministrazione sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità;

- la precedente normativa in merito, e cioè l'art.59 del DPR n.597/73, stabiliva che i compensi corrisposti degli amministratori erano deducibili nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci. Tale disposizione non è stata riportata nel Tuir. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, la nuova disciplina ha totalmente liberalizzato il concetto di spettanza ai fini della deducibilità;
- la mancanza nel sistema di una clausola generale antielusiva è di ostacolo al riconoscimento, nell'attualità, di un potere dell'Amministrazione nel valutare l'elusività di questi comportamenti, in quanto la fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi tassative previste dall'art.37 *bis* del DPR n.600/73. Inoltre, per superare questi ostacoli, non risulta possibile fare ricorso al meccanismo dell'interposizione di persona di cui al terzo comma dell'art.37 del DPR n.600/73, poiché nella fattispecie in esame si discute solo di deducibilità o meno per un soggetto di costi e non di imputazione di reddito ad un soggetto piuttosto che ad un altro (i costi che risultano sostenuti dalla società risultano nella stessa misura reddito per altri soggetti, per cui non vi è una interposizione);
- per riconoscere il potere di sindacare i costi in questione, non può farsi riferimento alla disciplina dell'inerenza, poiché in questa materia rileva tendenzialmente il profilo della "qualità" del costo piuttosto che quello della "quantità", proprio perché l'ordinamento riconosce all'imprenditore la libertà di impostare la sua strategia d'impresa. Infatti, il costo è inerente se serve a produrre ricavi e una volta accertata questa qualità del costo, è difficile poter dire, senza ricorrere a valutazioni prettamente discrezionali, in quale misura esso è deducibile o meno, tranne che non vi sia un'indicazione normativa specifica che ponga dei limiti alle spese;
- nella specie, non si può certo dubitare che i compensi dati agli amministratori siano costi inerenti alla attività d'impresa, sicché per questa via, in mancanza di una norma che ponga un limite tendenzialmente oggettivo, il controllo di congruità da parte dell'Amministrazione finanziaria deve escludersi.

Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte di Cassazione n.28595 in commento, ribadisce gli stessi principi di diritto precedentemente espressi nelle sentenze n.6599/02 e n.21155/05, richiamate nel dispositivo. In particolare, viene sottolineato che l'attuale disciplina normativa non prevede, come era disposto dall'art.59⁴¹ del DPR n.597/73, un limite di deducibilità (individuato, in precedenza, nelle misure correnti per gli amministratori non soci). Pertanto, risulta logica conseguenza l'inesistenza del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria di verificare la congruità delle somme date ad un amministratore di società a titolo di compensi per l'attività svolta.

Inoltre, sia la sentenza qui commentata che la sentenza n.21155/05 riconoscono che una valutazione di congruità dei compensi è stata comunque operata dal giudice *a quo*. Ulteriori considerazioni riguardano l'attuale disciplina antielusiva di cui all'art.95 del Tuir.

Come detto, tale disposizione subordina la deducibilità dei compensi attribuiti agli amministratori all'effettivo pagamento degli stessi, derogando, in tal modo, al principio generale di competenza di cui all'art.109, co.1, del Tuir.

La precedente disciplina di cui all'art.59 del DPR n.597/1973 prevedeva, invece, la deducibilità di tali costi per competenza. Sotto la vigenza della precedente disposizione, erano ricorrenti pratiche elusive, soprattutto in società a ristretta base azionaria,

⁴¹ In vigenza dell'Ilor, nelle società di ridotte dimensioni in cui i soci coincidevano con gli amministratori, era usuale corrispondere a quest'ultimi compensi di importo elevato, allo scopo di sottrarre materia imponibile alla tassazione Ilor, riducendo l'utile d'impresa. Infatti, operando in tale maniera, i soci-amministratori conseguivano un reddito dalla società come compenso amministratore anziché come dividendo, ottenendo quindi un risparmio pari all'Ilor non corrisposta sugli utili sottratti a tassazione.

attraverso cui si deliberavano compensi agli amministratori senza, tuttavia, dar luogo al pagamento.

Veniva in questo modo a crearsi un'asimmetria fiscale per cui al costo deducibile per la società non corrispondeva un compenso imponibile in capo all'amministratore.

Tale pratiche sono chiaramente venute meno con l'introduzione della deduzione per cassa dei compensi corrisposti agli amministratori. L'introduzione dell'Irap ha, inoltre, fortemente disincentivato il ricorso a deliberazioni di compensi amministratori sproporzionati, poiché nella maggioranza dei casi, tali compensi non risultano deducibili ai fini dell'imposta regionale.

Giova inoltre osservare che, nel caso in cui fosse riconosciuta l'indeducibilità parziale dei compensi sproporzionati corrisposti agli amministratori, si verrebbe a creare una doppia imposizione dello stesso reddito. Al fine di evitare tale situazione, sarebbe opportuno riconoscere la non imponibilità del compenso percepito dall'amministratore nella stessa misura di quanto ripreso a tassazione in capo alla società.